




CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
2° DIPARTIMENTO – 4° SERVIZIO
AMBIENTE, ENERGIA, POLIZIA PROVINCIALE E PROT. CIVILE
UFFICIO ACQUE



**Piano provinciale di controllo
dell'utilizzazione agronomica delle
*acque di vegetazione e delle sanse
umide, degli effluenti di allevamento e
delle acque reflue***

D.D.G. n.61 del 17 gennaio 2007

Decreto Interdipartimentale n. 667 del 2 agosto 2007

Decreto Interdipartimentale n. 121 del 16 marzo 2010

Decreto Interdipartimentale n. 44 del 2 febbraio 2012



Settembre 2015

Il presente documento, denominato “*Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, nonché degli effluenti di allevamento e della acque reflue (aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a, b e c del D.lvo 152/06)*”, in attuazione del D.D.G. Regione Sicilia n. 61 del 17 gennaio 2007 e s.m.i., indica i criteri basilari dei controlli demandati per competenza anche a questo Ente.

NORMATIVA

Nazionale

Legge 11 novembre 1996, n. 574 – “*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*”;

Decreto 6 luglio 2005 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*”;

Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 – “*Norme in materia ambientale*”;

Regionale

Piano di tutela delle acque della Sicilia;

D.D.G. n. 61 del 17 gennaio 2007 (Allegati 1. 2. e 3.) – “*Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari*”;

Decreto Interdipartimentale n. 667 del 2 agosto 2007 – “*Modifica ...*”;

Decreto Interdipartimentale n. 121 del 16 marzo 2010 - “*Modifica ...*”;

Decreto Interdipartimentale n. 44 del 2 febbraio 2012 – “*Testo coordinato*”;

DEFINIZIONI

Si richiamano di seguito le definizioni di cui alla superiore normativa :

- a) **acque di vegetazione**: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura degli impianti;
- b) **sanse umide**: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte 1/2 brosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
- c) **utilizzo agronomico**: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
- d) **lavorazione meccanica delle olive**: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
- e) **applicazione al terreno**: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;
- f) **sito di spandimento**: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
- g) **primo spandimento**: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 6 luglio 2005, su uno o più siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 6 luglio 2005;
- h) **spandimento successivo**: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;

- i) **anno**: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
- j) **frantoi aziendali**: i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalità indicate all'art. 101, comma 7, lett. c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;
- k) **titolare del sito di spandimento**: il proprietario o conduttore del sito di spandimento;
- l) **zone vulnerabili**: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in corpi idrici già inquinati, o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

In riferimento all'allegato 2 al DDG n. 61/2007

- a) **consistenza dell'allevamento**: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
- b) **stallatico**: ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
- c) **composto azotato**: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
- d) **fertilizzante**: qualsiasi sostanza contenente uno o più elementi fertilizzanti, applicata al terreno per favorire la crescita della vegetazione, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi degli impianti di depurazione;
- e) **concime**: qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale, prodotto mediante procedimento industriale;
- f) **effluenti di allevamento palabili/non palabili**: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- g) **liquami**: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3, del decreto 7 aprile 2006;
 - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.
 Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al titolo III;
- h) **letami**: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
 - 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- i) **stoccaggio**: deposito degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari, così come previsto dagli artt. 13 e 14 del decreto 7 aprile 2006;
- j) **accumuli di letami**: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto 7 aprile 2006;
- k) **trattamento**: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche

degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

l) **destinatario**: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;

m) **fertirrigazione**: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

n) **allevamenti di piccole dimensioni**: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 Kg.;

o) **area aziendale omogenea**: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

p) **codice di buona pratica agricola**: il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1999;

q) **allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti**: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al decreto 7 aprile 2006 si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;

r) **piccole aziende agroalimentari**: aziende appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 Kg./anno;

s) **utilizzo agronomico**: la gestione di effluenti di allevamento, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;

t) **applicazione al terreno**: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;

u) **sito di spandimento**: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agro ambientali, su cui si effettua lo spandimento;

v) **titolare del sito di spandimento**: il proprietario o conduttore del sito di spandimento;

z) **zone vulnerabili**: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in corpi idrici già inquinati, o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

Documentazione di interesse

- Comunicazione preventiva*;
- Relazione Tecnica;
- Documento di identificazione per il trasporto delle acque di vegetazione (*in appresso A.V.*);
- Documento di identificazione per il trasporto delle Sanse umide;
- Documento di identificazione per il trasporto degli effluenti di allevamento e acque reflue.

**Per quanto riguarda gli effluenti di allevamento e le acque reflue (aziende di cui art. 101 c.7 lett. a, b e c del Dlvo 152/06 – piccole aziende agroalimentari) la comunicazione (Produzione – Stoccaggio – Trattamento – Spandimento) deve essere presentata, oltre al Sindaco competente e all'Ufficio periferico Reg. Sic. (ex CPTA) anche alla Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana (art. 18 c.3 all. 2 al DDG n. 61/07 e smi- validità 5 anni).*

Tutta la documentazione sopra elencata, ad esclusione dei documenti di identificazione per il trasporto delle A.V. e delle Sanse umide il cui termine è di 2 anni, devono essere conservate per cinque anni dalla data di scadenza, dal L.r. dell'azienda o dal titolare dell'impianto ed essere esibite in caso di controllo.

Di concerto con l'Ufficio Periferico della Regione Siciliana (ex CPTA), che periodicamente (cadenza annuale) trasmette a questa Amministrazione gli elenchi aggiornati dei dati rilevati dalle comunicazioni preventive, vengono evidenziate le criticità oggetto di eventuali controlli.

Dall'ultimo elenco trasmesso (stagione olearia 2013/2014) emerge che nel territorio della Provincia di Catania operano n. 54 oleifici che smaltiscono le A.V. prodotte in terreni ubicati nel territorio della stessa Provincia, mentre n. 5 oleifici con sede in altre Province effettuano lo spandimento in terreni siti in comuni della Provincia di Catania.

Frantoi oleari siti in Provincia di Catania (dati comunicazioni preventive)

N.	Comune	N. Frantoi Oleari
1	ACI BONACCORSI	
2	ACI CASTELLO	
3	ACI CATENA	
4	ACIREALE	3
5	ACI SANT'ANTONIO	
6	ADRANO	1
7	BELPASSO	2
8	BIANCAVILLA	5
9	BRONTE	5
10	CALATABIANO	
11	CALTAGIRONE	3
12	CAMPOROTONDO ETNEO	
13	CASTEL DI JUDICA	
14	CASTIGLIONE DI SICILIA	3
15	CATANIA	
16	FIUMEFREDDO DI SICILIA	2
17	GIARRE	
18	GRAMMICHELE	3
19	GRAVINA DI CATANIA	
20	LICODIA EUBEA	
21	LINGUAGLOSSA	2
22	MALETTO	
23	MANIACE	
24	MASCALI	1
25	MASCALUCIA	1
26	MAZZARRONE	1
27	MILITELLO IN VAL DI CT.	1
28	MILO	
29	MINEO	3
30	MIRABELLA IMBACCARI	
31	MISTERBIANCO	
32	MOTTA SANT'ANASTASIA	3
33	NICOLOSI	1
34	PALAGONIA	1
35	PATERNO'	3
36	PEDARA	
37	PIEDIMONTE ETNEO	
38	RADDUSA	
39	RAGALNA	
40	RAMACCA	
41	RANDAZZO	1
42	RIPOSTO	
43	SANT'AGATA LI BATTIATI	
44	SAN CONO	
45	SAN G. LA PUNTA	
46	SAN GREGORIO	
47	SANTA MARIA DI LICODIA	2
48	SAN MICHELE DI GANZARIA	2
49	SAN PIETRO CLARENZA	
50	SANT'ALFIO	
51	SANTA VENERINA	1
52	SCORDIA	2
53	TRECASTAGNI	
54	TREMESTIERI ETNEO	
55	VALVERDE	
56	VIAGRANDE	
57	VIZZINI	2
58	ZAFFERANA ETNEA	
	Totale	54

Frantoi oleari siti fuori Provincia che effettuano lo spandimento in comuni della Provincia di Catania (dati comunicazioni preventive)

N.	Comune	N. Frantoi Oleari	Comune di spandimento Prov. CT
1	CHIARAMONTE GULFI (RG)	2	Licodia Eubea
2	MESSINA	1	Castiglione di Sicilia
3	PIAZZA ARMERINA (EN)	1	San Michele di Ganzaria
4	VITTORIA (RG)	1	Mazzarrone
	Totale	5	

CONTROLLI

I controlli sulle attività oggetto del presente “Piano” sono preventivi e successivi.
Soggetti competenti: Comune, Provincia (oggi Città Metropolitana), ARPA – Altri.

SANZIONI

L'inosservanza delle norme stabilite dalla menzionata normativa è soggetta, a seconda della gravità della violazione, alle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 574/96 e all'art. 137, comma 14, del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

All'irrogazione delle relative sanzioni provvede la Provincia regionale di Catania, *oggi Città Metropolitana di Catania* - che ai sensi dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sindaco, in caso di mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche previste dalla presente disciplina regionale, inclusi gli obblighi per i quali non sono previste sanzioni ai sensi delle succitate normative nazionali, e visto l'art. 8, comma 1, del DM 6 luglio 2005, adotta i necessari provvedimenti per sospendere o limitare lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide.

In ottemperanza all'art. 20 c. 5 dell'All. 2 al DDG n.61/2007 e smi, **la Provincia** (*oggi Città Metropolitana*) “*Ai sensi dell'art.112, c. 3 lett. d) del Dlvo 152/06 ... sulla base dei controlli effettuati, può impartire specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio delle attività di cui al presente articolo (art. 20, all.2 DDG 61/2007 – Trasporto effluenti di allevamento e/o acque reflue aziende agr.) nel caso di mancato rispetto delle norme tecniche vigenti e/o delle prescrizioni impartite*”.

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 2° Dipartimento – 4° Servizio Ufficio “ACQUE”

Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati dei controlli amministrativi su alcuni dei frantoi oleari presenti nel territorio. Tale attività ha riguardato essenzialmente il controllo documentale e la rispondenza agli obblighi amministrativi incombenti sulle attività di smaltimento delle A.V. e sanse umide. Gli oleifici oggetto di controllo sono stati individuati con criterio casuale di appartenenza territoriale (nel senso, comunque, di interessare tutti i comuni sede di oleifici). Tali controlli hanno portato all'accertamento di n. 9 violazioni amministrative alle norme del settore e alla conseguente emissione di n. 7 ordinanze di ingiunzione (2 di Archiviazione).

Oltre ai controlli effettuati da personale di questa Amministrazione, sono stati introitati n. 4 rapporti con proposta di sanzione amministrativa, da parte di altri Enti preposti ai controlli, e di cui sono state emesse n. 3 ordinanze di Archiviazione ed n.1 ordinanza di Ingiunzione.

Nessun controllo ha riguardato le attività di cui all'allegato 2 al DDG n. 61/2007.

Controlli effettuati dall'Ufficio ed esito

N.	Comune	N. Frantoi Oleari	Controlli effettuati	Violazioni contestate
1	ACIREALE	3	2	2
	ADRANO	1	1	1
	BELPASSO	2	2	1
	BIANCAVILLA	5	3	
	BRONTE	5	1	
	CALTAGIRONE	3		
	CASTIGLIONE DI SICILIA	3		
	FIUMEFREDDO DI SICILIA	2		
	GRAMMICHELE	3		
	LINGUAGLOSSA	2		
	MASCALI	1		
	MASCALUCIA	1	1	1
	MAZZARRONE	1		
	MILITELLO IN VAL DI CT.	1		
	MINEO	3		
	MOTTA SANT'ANASTASIA	3	2	2
	NICOLOSI	1		
	PALAGONIA	1		
	PATERNO'	3	2	1
	RANDAZZO	1		
	SANTA MARIA DI LICODIA	2	1	
	SAN M.LE DI GANZARIA	2		
	SANTA VENERINA	1		
	SCORDIA	2	1	1
	VIZZINI	2		
	Totale	54	16	9

Controlli effettuati da altri Enti ed esito

N.	Comune	N. Frantoi Oleari	Violazioni contestate	Accertamento
1	CALTAGIRONE	3	2	Forestale
2	GRAMMICHELE	3	1	Forestale
3	SCORDIA	2	1	P.M. Comune Scordia
	Totale	8	4	

Obiettivi

Il presente Piano si pone come obiettivo principale quello di stabilire i criteri di base per poter procedere ai controlli indicati dal DDG n. 61 del 17 gennaio 2007 e smi e dagli allegati 1, 2 e 3.

I controlli, principalmente, verranno effettuati nei mesi di attività degli oleifici (da ottobre al mese di febbraio dell'anno successivo), oltre a quelli previsti per gli effluenti di allevamento e le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a, b e c del D.lvo 152/06.

La base indicativa degli impianti da verificare è data dagli elenchi ufficiali che annualmente l'Ufficio periferico della Regione Siciliana (ex CPTA) trasmette. Tale verifica dovrà interessare almeno 1 impianto di ogni comune sede di attività (oleifici, allevamenti, az. agr.).

Oltre ai superiori controlli, sarà particolarmente attenzionata la presenza degli oleifici (attività) che non fanno parte dell'elenco ufficiale (perché lo spandimento avviene in altra Provincia) ma che operano nel territorio della provincia di Catania. Naturalmente saranno oggetto di particolare controllo gli oleifici (attività) che smaltiscono in modo improprio (e/o illecito) le A.V. e/o le sanse umide (o effluenti di allevamento e/o acque reflue).

Il controllo verterà sugli aspetti tecnici ed amministrativi imposti dalla normativa del settore e dove ricorrano i presupposti, in collaborazione con l'Ufficio della Polizia Provinciale (Metropolitana), saranno contestate anche le violazioni penali (art. 137 del D.lvo 152/06).

In particolare, il controllo amministrativo riguarderà:

- Comunicazione preventiva (ultimi 5 anni)
- Documenti trasporto A.V. (ultimi 2 anni)
- Documenti identificazione Sanse umide Utilizzo Agronomico (Trasporto – ultimi 2 anni)
- Ditta trasporto
- Approvvigionamento idrico (da e consumo)
- Smaltimento fanghi provenienti dalla decantazione delle A.V.
- Stoccaggio (Vasche, contenitori ecc.)
- Stoccaggio SANSE
- Terreni oggetto di spandimento
- Giudizio igienico sanitario rilasciato dalla AUSL
- Autorizzazione allo scarico (eventuale)

Per la stagione 2015/16 l'Ufficio si prefigge l'obiettivo del controllo di non meno del 40% degli impianti presenti in elenco oltre a quelli che di volta in volta dovessero rendersi necessari per sopraggiunta conoscenza (abusivi, altre province ecc.).

Nel corso di due anni i controlli dovranno interessare il 100% delle attività esistenti.

Analogia metodologia sarà attuata per i controlli inerenti gli allegati 2 e 3 al DDG n. 61/2007 e smi.

Resta comunque confermato che i controlli del presente Piano possono svolgersi in tempi antecedenti (preventivo), durante e successivo all'attività specifica di produzione delle A.V., sanse umide, effluenti di allevamento ed acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 1101 c. 7 lett. a, b e c del D.lvo 152/06.

Il presente Piano, in questa prima fase, viene redatto avvalendosi del supporto dell'Ufficio periferico S.2 - U.O. 4 CT – ME (ex CPTA), della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente, che annualmente trasmette l'aggiornamento degli elenchi dei dati rilevati dalle comunicazioni preventive presentate e nelle more che la stessa Regione adotti il relativo "Piano regionale di controllo".

Sarà cura di questo Ufficio, ove ricorrano i casi di opportunità e/o tecnici specifici, concertare i controlli di cui al presente Piano con l'ARPA Sicilia DAP di Catania e/o i Comuni interessati.